



## Senato della Repubblica

*8a Commissione permanente – Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica*

*9a Commissione permanente – Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare*

Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici

A.S. 854

## Audizione Agrinsieme

12 settembre 2023

### Considerazioni e proposte



Il coordinamento Agrinsieme ringrazia il Presidente delle Commissioni riunite, Sen. Fazzone ed il Presidente Sen. De Carlo, insieme con i componenti delle 8a e 9a Commissioni del Senato, per il gradito invito al ciclo di audizioni previste sulla conversione in legge del decreto recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854); l'occasione consente di esprimere il punto di vista delle organizzazioni riunite sul provvedimento in esame.

Accogliamo dunque le previsioni contenute nel provvedimento agli articoli 10 e 11; le misure urgenti previste dal Governo per contenere il fenomeno della diffusione del cosiddetto “granchio blu” (*Callinectes sapidus*), specie aliena che sta arrecando gravi danni alle produzioni ittiche, e le disposizioni per le imprese agricole che hanno subito danni da peronospora sulle superfici vitate, si rivelano una prima azione utile a contenere i relativi danni agli operatori dei due comparti.

Esaminando il testo, tuttavia, cogliamo tale possibilità di colloquio per avanzare alcune osservazioni che auspichiamo il Parlamento vorrà considerare nell'iter di conversione del decreto.

Per quanto concerne l'articolo 10, il Coordinamento esprime apprezzamento per l'autorizzazione di spesa per 2,9 milioni di euro per il 2023; tuttavia, a causa dell'elevata frequenza con cui nuove specie invasive intaccano i nostri ecosistemi, si segnala la necessità di strutturare tali interventi tenendo conto di una programmazione a più ampio spettro e prevedendo la possibilità di accedere a talune misure anche alle imprese di acquacoltura che, sebbene ammesse, risultano poi per alcuni impedimenti escluse.

Nello specifico si suggerisce:

- **un'attività di monitoraggio ufficiale** specifica e coordinata per valutare l'impatto sulla filiera produttiva nazionale arrecato dalla specie *Callinectes sapidus*;
- **la promozione della pesca della specie *Callinectes sapidus*** anche mediante l'utilizzo delle imbarcazioni asservite agli impianti di acquacoltura (come già permesso in alcuni distretti operativi) mediante rilascio, seppur temporaneo, di specifica autorizzazione/licenza;

- **L'attivazione di una filiera specifica per la commercializzazione** del granchio blu destinato ed idoneo al consumo. Tale attività deve necessariamente prevedere:
  - la valutazione preliminare della conformità del granchio blu alle norme e parametri di sicurezza alimentare nello specifico il rispetto dei limiti previsti per contaminanti chimici (Reg. UE n. 915/2023) microbiologici delle parti edibili;
  - promozione e valorizzazione, mediante specifiche campagne di informazione, della filiera del granchio blu per incentivarne il consumo;
  - valutazione sull'opportunità di avviare una filiera di trasformazione del granchio blu anche allo scopo di regolare eventuali eccedenze e di dare stabilità al mercato.
  
- **L'attivazione di un sistema di raccolta delle forme giovanili o di ridotte dimensioni o comunque non idonee al consumo umano:** tale azione sarebbe finalizzata alla creazione di una filiera in grado di convogliare il prodotto verso lo smaltimento oppure verso la trasformazione del prodotto.

Con riferimento all'art. 11, invece, le piogge intense di maggio e dei primi giorni di giugno hanno favorito il diffondersi della peronospora, uno dei funghi più aggressivi per la vite, capace di compromettere del tutto la produzione di uva con danni ingenti e perdite anche del 70% in alcune zone. Una prima e significativa risposta del Governo ha consentito di accedere agli interventi compensativi previsti nel decreto-legislativo n. 102/2004 anche alle aziende che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.

Resta però il problema di fondo rappresentato dalla limitatezza dei fondi pubblici, considerata la dimensione del problema, che è diffuso in larga parte delle zone produttive italiane. La ricomparsa della peronospora, causata da un eccesso di umidità, ha provocato una contrazione produttiva che oscilla tra il 20 e il 50% rispetto ai livelli ordinari. I tagli più profondi sono localizzati nelle regioni del Centro-Sud.

Più nel dettaglio:



- Il comma 1 prevede che, ai fini dell'accesso agli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, "*Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*". Considerando l'obiettivo di anticipare quanto più possibile le tempistiche di riconoscimento e di erogazione dell'aiuto, appare opportuno valutare la possibilità di tenere conto, nella procedura, dei termini già previsti dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cioè "*sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso*". Al riguardo, tenendo conto che molte Regioni hanno già avviato l'iter previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo appare necessario una verifica che consenta, qualora possibile, di anticipare i tempi.
- Per lo stesso motivo di cui sopra, si ritiene che le dichiarazioni di produzione debbano essere considerate ai fini di un controllo ex-post e non dell'istruttoria: i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia (30 novembre di ciascun anno) nonché i tempi di elaborazione da parte dell'Organismo pagatore e quelli necessari per l'istruttoria causerebbero nel complesso uno slittamento della tempistica utile per far fronte alle urgenti necessità economiche e finanziarie delle imprese vitivinicole. Occorre inoltre considerare che sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia (articolo 6 del decreto ministeriale 18 luglio 2019, n. 7701) i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad una cooperativa (tenuti invece alla compilazione del Quadro F2, cioè un attestato di consegna sostitutivo) e nell'attuale formulazione dell'articolo 11 non è contemplata tale circostanza. Si rileva in ogni caso che i riferimenti normativi relativi alla dichiarazione di vendemmia sono stati aggiornati e allo stato attuale – in sostituzione di quelli citati nel testo – occorre fare riferimento all'articolo 33 del Reg. (UE) 2018/273 e articolo 24 del Reg. (UE) 2018/274.

Tenuto conto dei danni provocati al settore agricolo da eventi climatici eccezionali –siccità, alluvioni, grandine – a cui si sono aggiunti in alcune regioni gli incendi, facciamo affidamento su un impegno per definire in tempo utile l'aumento della dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale in maniera da far fronte al maggiore fabbisogno conseguente alla necessità di indennizzare le imprese agricole colpite dalla *Plasmopara viticola* ed in linea con le richieste di indennizzo che

saranno presentate dagli interessati, Appare a nostro giudizio evidente la necessità di dover ricomprendere nel sostegno anche i maggiori costi sostenuti dalle imprese colpite, considerando che proprio i conduttori dei vigneti che hanno subito danni da peronospora hanno dovuto sostenere – nel tentativo di contrastare il grave decorso della malattia – maggiori costi per fitofarmaci e interventi fitosanitari nel vigneto. Una tale circostanza è evidentemente accertabile mediante la consultazione del registro dei trattamenti che ciascun viticoltore deve detenere ed aggiornare durante la campagna vitivinicola.

Allo stesso tempo, riteniamo debba essere avviata una riflessione sull'opportunità di **aggiornare la normativa vigente in materia di danni da eventi climatici avversi**. Il decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 trova applicazione per le imprese agricole di produzione primaria. Nulla è previsto per le cooperative che vinificano le uve dei soci. Sarebbe fondamentale che una eventuale moratoria mutui possa intercettare anche le esigenze delle cantine cooperative, ubicate nei territori colpiti dalla peronospera. Inoltre, a queste imprese che subiranno un decremento di conferimenti di uva da parte dei soci la campagna 2023 rispetto al prodotto conferito della campagna 2022 potrebbe essere riconosciuto un contributo in conto capitale per favorire la ripresa produttiva, ai sensi del Regolamento 1407/2013. I criteri per l'erogazione di questo contributo potrebbero essere demandati ad un decreto del MASAF di concerto con il Mimit.

Riteniamo infine opportuno proporre la **proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l'utilizzo del credito d'imposta carburanti** relativo agli acquisiti effettuati nel terzo e quarto trimestre 2022. Come noto, al momento il quarto trimestre risulta già scaduto, mentre il terzo, in virtù di ulteriore proroga, in scadenza il prossimo 30 settembre. Tali misure si ritengono essenziali per poter mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, soprattutto in assenza di una misura comune europea sulla gestione dei prezzi energetici.

